



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 30 gennaio 2007

Seduta pubblica Sessione I ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 27

Presidente Giacomo Ronzitti

Consigliere Segretario Patrizia Muratore

O.d.g. n. 43

Deliberazione n. 2

OGGETTO: STATUTO AGENZIA LIGURIA LAVORO.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), che istituisce all'articolo 10 l'Agenzia Liguria Lavoro quale ente strumentale della Regione, assoggettata pertanto alla disciplina di cui alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione);

Visto in particolare l'articolo 2 della citata l.r. 28/1994, che attribuisce al Consiglio regionale la competenza ad approvare la deliberazione adottata dall'ente strumentale relativa allo Statuto dell'ente medesimo;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 13 della l.r. 27/1998, è il Direttore dell'Agenzia Liguria Lavoro l'organo deputato ad adottare tutti gli atti occorrenti all'attività dell'ente, compreso quindi l'atto relativo allo Statuto;

Visto il decreto n. 6 del 12 gennaio 2005 del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Liguria Lavoro – Trasmissione per la conseguente approvazione da parte degli Organi della Regione";

Visto altresì il parere espresso dal Settore Affari Istituzionali Giuridici e Legislativi con nota del 19 giugno 2006 - reso anche a seguito del parere del Settore Controllo Strategico e Interno – relativo al suddetto testo di Statuto trasmesso dall'Agenzia Liguria Lavoro, in merito al quale non vengono fatti rilievi "in quanto risultano recepite le osservazioni a suo tempo emerse durante la riunione tenutasi presso gli uffici regionali il 14 ottobre 2004;

Considerato che nello stesso parere vengono tuttavia formulati dei suggerimenti formali rivolti ad eliminare dal testo dello Statuto alcuni riferimenti puntuali alle leggi regionali, al fine di evitare la necessità di procedere ad un adeguamento dello Statuto ogni qualvolta intervenga una modifica delle norme richiamate;

Ritenuto opportuno recepire i suggerimenti anzidetti, rendendo più generali i riferimenti normativi contenuti nel testo dello Statuto in oggetto;

Dato atto che le conseguenti modifiche apportate al testo dello Statuto sono state comunicate all'Agenzia Liguria Lavoro, con nota del 31 ottobre 2006, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata l.r. 28/1994;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 43 del 7 dicembre 2006 preventivamente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, primo comma del Regolamento interno, nella seduta del 17 gennaio 2007;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione), lo Statuto dell'Agenzia Liguria Lavoro, nel testo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria.

TCB

Nessun Consigliere chiedendo la parola il Presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione palese nominale, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma del Regolamento interno, fatta con l'ausilio del sistema elettronico e l'assistenza del Segretario, il Consiglio approva all'unanimità (come da elenco agli atti) e il Presidente ne proclama il risultato.

IL PRESIDENTE
(Giacomo Ronzitti)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Patrizia Muratore)

MM/TCB

STATUTO DELL'AGENZIA LIGURIA LAVORO

NATURA GIURIDICA, SEDE E FUNZIONI

Articolo 1

(Natura giuridica e sede)

- 1) *L'Agencia Liguria Lavoro, di seguito denominata Agencia, é istituita ai sensi della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 "Disciplina dei servizi i per l'impiego della Liguria e della loro integrazione con le politiche formative e del Lavoro". E' Ente strumentale della Regione Liguria dotato di personalit  giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e organizzativa. E' assoggettato alla normativa regionale in materia di enti strumentali. Ha sede legale in Genova.*

Articolo 2

(Compiti dell'Agencia)

- 1) *L'Agencia svolge funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2 comma 2 del Decreto Legislativo n. 469/1997 e partecipa all'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro.*
- 2) *L'Agencia esercita compiti di progettazione e supporto tecnico in materia di:*
 - a) *programmazione dei servizi per l'impiego e del lavoro;*
 - b) *qualificazione dei servizi per l'impiego e del lavoro nonch  interventi di promozione delle attivit  e di documentazione;*
 - c) *informazione ed orientamento professionale;*
 - d) *osservatorio sul mercato del lavoro;*
 - e) *sistema informativo del lavoro;*
 - f) *studio e progettazione per lavori per fasce deboli;*
 - g) *collegamento con la rete delle agenzie e con il livello delle agenzie nazionali;*
 - h) *orientamento, formazione ed inserimento lavorativo di categorie svantaggiate.*
- 3) *L'Agencia realizza iniziative e progetti specifici affidati dalla Giunta regionale diretti al raggiungimento delle finalit  connesse ai propri compiti.*
- 4) *L'Agencia svolge altres , su incarico della Giunta regionale, attivit  istruttorie di procedimenti concernenti le politiche formative e del lavoro, anche cofinanziate dai fondi provenienti dall'Unione Europea.*
- 5) *L'Agencia svolge ulteriori attivit , nell'ambito delle proprie finalit  istituzionali, su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere. Tali attivit  devono essere contenute nel Programma annuale di attivit  dell'Agencia.*

ORGANI DELL'AGENZIA

Articolo 3

(Organi)

- 1) Sono organi dell'Agenzia il Direttore Generale e il Revisore dei Conti.

Articolo 4
(Il Direttore Generale)

- 2) Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa regionale in materia di enti strumentali nonché della normativa specifica riguardante l'Agenzia. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dalla stessa normativa.
- 3) Il Direttore Generale svolge le seguenti funzioni:
- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, svolge funzioni di impulso all'attività, adotta il regolamento organico del personale e quello per l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, nonché tutti gli atti occorrenti all'attività dello stesso, assumendone la diretta responsabilità, ferme restando le competenze della dirigenza dell'ente;
 - b) sovrintende all'attività dell'Agenzia, ne dirige la struttura organizzativa, provvede all'organizzazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie e di controllo;
 - c) verifica i risultati e il rendimento dell'attività svolta in relazione agli obiettivi assegnati;
 - d) adotta tutti gli atti da sottoporre alla Giunta regionale ai sensi della normativa vigente;
 - e) sottoscrive i contratti di lavoro dei dipendenti dell'Agenzia, conferisce incarichi, stipula contratti e convenzioni per garantire l'attività istituzionale;
 - f) esercita, altresì, tutte le funzioni previste dalla normativa riguardante l'Agenzia e dal presente Statuto.
- 4) Il Direttore Generale adotta il Programma annuale di attività, da trasmettere alla Regione per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 5
(Il Revisore dei Conti)

- 1) Il Revisore dei Conti, al quale si applicano in quanto compatibili le disposizioni della normativa regionale in materia, svolge le seguenti funzioni:
- a) esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Agenzia e, in particolare, esprime i pareri sulla conformità alle norme di legge del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 - b) riferisce ogni trimestre al Direttore Generale sui risultati dell'attività di controllo di cui al punto precedente.

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 6
(Mezzi Patrimoniali e Finanziari)

- 1) L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi patrimoniali e finanziari:
- a) beni immobili e mobili acquisiti a titolo di proprietà o in uso o in comodato, eventualmente provenienti da Regione Liguria o da altri soggetti;
 - b) finanziamento ordinario della Regione per il funzionamento dell'ente e l'attuazione delle iniziative contemplate nel programma annuale;

- c) *contributi e liberalità a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;*
- d) *rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni di cui alla lettera a);*
- e) *proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi dell'articolo 2, comma 5;*
- f) *finanziamenti specifici per le attività svolte su incarico della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4.*

*Articolo 7
(Contabilità)*

- 1) *La gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge in base al bilancio di previsione e al conto consuntivo.*
- 2) *Il bilancio di previsione è adottato dal Direttore Generale e viene inviato alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, corredato dal parere del Revisore dei Conti, per la verifica di conformità.*
- 3) *Entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia il Direttore Generale adotta il conto consuntivo relativo all'anno precedente e unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, lo trasmette alla Regione per la verifica di conformità.*
- 4) *Il servizio di Tesoreria è affidato al medesimo Istituto di Credito della Regione Liguria ovvero, motivatamente, a seguito di procedure di selezione pubblica tra almeno tre Istituti.*

*Articolo 8
(Controllo di Gestione)*

- 1) *L'Agenzia attua il controllo di gestione anche ai fini dell'analisi e del monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di acquisizione e di utilizzo delle risorse.*
- 2) *L'Agenzia adotta quale strumento di controllo di gestione un sistema di budget allo scopo di pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità e di costo con riferimento ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, tenuto conto dei fattori di produzione disponibili.*
- 3) *Le modalità operative ed organizzative del controllo di gestione sono disciplinate da apposito regolamento.*

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

*Articolo 9
(Organizzazione e Personale)*

- 1) *L'organizzazione del lavoro dell'Agenzia è definita dal Direttore Generale sulla base di previsioni di attività contenute nel programma annuale.*
- 2) *L'organizzazione dell'Agenzia sarà adeguata sulla base dei progetti che la Giunta regionale attribuirà alla stessa ai sensi dell'articolo 2.*

- 3) *L'Agenzia, in relazione al contratto di lavoro applicato, recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.*

*Articolo 10
(disposizione finale)*

- 1) *Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trova applicazione la normativa regionale in materia di enti strumentali nonché la normativa specifica riguardante l'Agenzia.*